



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Oggi, 5 aprile 2023, alle ore 15:00, sono presenti:

la dott.ssa Renata Fermanelli, la dott.ssa Giuliana Segna, la dott.ssa Adriana De Tommaso, il dott. Giuseppe Barbato, il dott. Benedotto Sieff, la dott.ssa Alessandra Tolettini, il dott. Massimo Rigon, la dott.ssa Giuseppina Passarelli, la dott.ssa Enrica Poli;

sono altresì presenti i MOT dott.ssa Camilla Menegoni, dott. Andrea La Ganga, dott.ssa Cristina Moser, dott. Vincenzo Ciliberti.

La dott.ssa Fermanelli invita alla discussione sui temi di cui alla comunicazione di fissazione del presente incontro.

I presenti, previa discussione e confronto sui temi indicati, tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali sugli argomenti oggetto del presente incontro, formulano le seguenti condivise indicazioni.

(omissis)

- *Individuazione dei procedimenti pendenti in relazione all'applicazione della Riforma Cartabia.*

In ordine alla problematica concernente il rito applicabile, ante o post c.d. Riforma Cartabia, a) con riguardo ai procedimenti da definirsi pendenti in data precedente all'entrata in vigore della Riforma -opposizioni avverso decreto ingiuntivo emesso su ricorso depositato in momento antecedente all'entrata in vigore ovvero giudizio di cognizione introdotto in momento antecedente all'entrata in vigore della Riforma (data di rilevanza ai fini di tale verifica da individuarsi nel perfezionamento della prima notifica dell'atto di citazione)- laddove il giudizio sia introdotto erroneamente con il c.d. nuovo rito nonostante la lite debba definirsi già pendente alla data del 28-2-2023, si prospetta quale soluzione l'emissione - successivamente alla scadenza dei termini di costituzione assegnati dall'attore al convenuto- di provvedimento che dia atto che il procedimento è da considerarsi pendente al 28-2-2023, il rito applicabile risultando pertanto quello precedente alla c.d. Riforma Cartabia, con conferma dell'udienza già fissata dalle parti, da intendersi quale udienza ex art. 183 c.p.c. Nel caso in cui il convenuto, nel costituirsi, abbia richiesto di chiamare in causa un terzo, deve procedersi a differimento di udienza ex art. 183 c.p.c., con autorizzazione di chiamata del terzo;

b) per l'ipotesi in cui sia introdotto con il c.d. vecchio rito giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in esito a ricorso depositato in momento successivo all'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia o giudizio di cognizione da ritenersi non pendente al 28-2-2023 (data rilevante quella di perfezionamento della prima notifica dell'atto di citazione), appare coerente provvedere ai provvedimenti opportuni in sede di udienza di prima comparizione così come fissata dall'attore, in tale sede rendendosi necessaria la fissazione di nuova udienza con rispetto dei termini di cui all'art. 171 *bis* c.p.c., dando atto peraltro della costituzione della parte convenuta laddove già verificatasi.

- *Necessità di adottare sempre un decreto in sede di controlli ex art. 171 c.p.c.*

Sempre in merito alla Riforma Cartabia, si conferma l'opportunità di procedere in ogni caso all'emissione di decreto *ex art. 171 bis* c.p.c. successivamente alla scadenza dei termini per la costituzione del convenuto, anche laddove alle c.d. verifiche preliminari non seguano rilievi specifici.

- *Assegnazione termini nei procedimenti di rito semplificato.*

In ordine all'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c., l'indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi delle parti non è prevista espressamente a pena di decadenza; ove vi sia richiesta di memorie *ex art. 281 duodecies* co. 4 c.p.c., la concessione di termini è esclusa in ipotesi di contumacia del convenuto; al di fuori delle ipotesi di contumacia, laddove vi sia richiesta di termine per l'articolazione di prove o per la modifica delle domande o eccezioni proposte, l'indirizzo della Sezione è di ritenere che in tali casi sia necessaria la conversione in rito ordinario atteso il carattere prima facie complesso dell'istruttoria richiesta. Sono fatte salve esigenze concrete e specifiche della singola controversia apprezzate e valutate dal giudice assegnatario della causa.

- *Documentazione richiesta in sede monitoria in caso di cartolarizzazione e idoneità documentazione prodotta.*

In sede di procedimento monitorio in ipotesi di cartolarizzazione del credito azionato, l'indirizzo della Sezione è di ritenere sufficiente la produzione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale o del contratto di cessione, non risultando quindi necessario richiedere al ricorrente eventuale integrazione della documentazione con quella specificamente attestante l'inclusione del credito azionato nell'oggetto della cessione invocata.

Si precisa inoltre che il certificato *ex art. 50 TUB* deve necessariamente essere emesso dall'Istituto cedente, non da quello cessionario.

- *Tabelle di liquidazione danno non patrimoniale e danno da perdita rapporto parentale.*

L'indirizzo della Sezione, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, è di assumere quali criteri quelli di cui alle Tabelle dell'Osservatorio di Milano e dei relativi aggiornamenti, ciò anche per ciò che concerne il c.d. danno da perdita parentale.

- *Presupposti per l'applicazione del meccanismo per la notifica di cui all'art 150 c.p.c.*

La Sezione, in conformità alle disposizioni di legge, reputa necessario procedere al distinguo delle seguenti ipotesi:

- a) qualora il soggetto sia scomparso, ma potenzialmente ancora vivo non avendosi certezza dell'evento morte, previa richiesta alle parti di fornire completa documentazione inerente alle ricerche anagrafiche, il giudizio viene interrotto, la parte essendo onerata di avviare il procedimento per la nomina di curatore dello scomparso *ex art. 48 c.c.*;
- b) qualora il soggetto sia deceduto, avendosi certezza dell'evento morte, deve procedersi in via preliminare all'acquisizione della documentazione attestante l'esistenza di eventuali eredi;
 - b.1) ove, nonostante le ricerche, si renda impossibile l'individuazione di eredi e si conosca il luogo dell'apertura della successione, la parte deve intendersi onerata di procedere alla richiesta di nomina di curatore eredità giacente, ciò fatte salve specifiche del caso concreto;
 - b.2) per l'ipotesi in cui non sia possibile conoscere il luogo di apertura della successione, si profila l'applicabilità della notifica per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.*

Nel caso in cui si ritenga che la notifica *ex art. 150 cpc* sia nulla per mancato rispetto dei criteri e presupposti di cui sopra e sempre previa verifica della documentazione anagrafica, verrà dichiarata la nullità della notifica e disposta la rinnovazione con i criteri suddetti.

- *Nullità fideiussione e competenza sezione imprese (anche ipotesi consumatore)*

Nelle cause aventi ad oggetto la domanda di accertamento con passaggio in giudicato della nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, la competenza è quella funzionale del Tribunale Sezione Imprese di Milano.

Nell'ipotesi in cui si tratti di opposizione a decreto ingiuntivo si deve procedere alla separazione della causa principale di opposizione da quella avente ad oggetto la nullità antitrust.

La competenza funzionale del Tribunale di Milano Sezione Imprese prevale anche in ipotesi di consumatore.

*

La riunione si chiude alle ore 17